

N. 2187

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori MANCONI e RIPAMONTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 MARZO 1997

Nuove norme in materia di contributi associativi
alle organizzazioni sindacali

ONOREVOLI SENATORI. — Il *referendum* del giugno 1995 ha abrogato il secondo comma dell'articolo 26 della legge 20 maggio 1970, n. 300, che sanciva il diritto delle organizzazioni sindacali di percepire i contributi dei lavoratori iscritti tramite trattenuta sulla retribuzione mensile, ovvero sulle prestazioni versate dal datore di lavoro per conto degli enti previdenziali.

Appare, conseguentemente, necessario disciplinare finalmente con legge la normativa in materia di trattenuta automatica delle quote di iscrizioni ai sindacati.

Nel tempo la delega si è trasformata, di fatto, in un atto di adesione consueto, sempre più formale e sempre meno frutto di un consenso democratico verificato. Bisogna sottolineare, per la verità, che il principio della revocabilità della delega è sempre stato comunque fatto salvo.

Il disegno di legge che si propone precisa che l'intendimento del lavoratore e del pensionato deve consistere in una vera e propria manifestazione di volontà e si stabili-

sce la revocabilità della stessa in qualsiasi momento con un preavviso ridotto al minimo e corrispondente soltanto a pratiche esigenze di natura temporale.

Per evitare e disincentivare possibili processi di burocratizzazione e stimolare la partecipazione democratica dei lavoratori e dei pensionati si stabilisce un termine di durata massimo della delega, corrispondente a quattro anni, al termine della quale deve esserci una nuova manifestazione di volontà, in difetto della quale si intende revocata la precedente.

Con questo sistema, non si compromette l'interesse delle organizzazioni sindacali ad una rapida e sicura raccolta dei contributi, ma al tempo stesso si rende più effettiva la manifestazione di volontà dei lavoratori e dei pensionati limitandone temporaneamente gli effetti e rendendola facilmente revocabile.

In questo senso e con questa finalità si raccomanda l'approvazione del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

(Principi generali)

1. All'articolo 26 della legge 20 maggio 1970, n. 300, sono aggiunti i seguenti commi:

«I dipendenti pubblici e privati hanno facoltà di cedere, ai sensi dell'articolo 1260 del codice civile, alle proprie organizzazioni sindacali, per il pagamento dei contributi associativi, nella misura stabilita dai competenti organi statutari, una quota mensile della retribuzione e delle prestazioni erogate dal datore di lavoro per conto degli enti previdenziali, mediante trattenute e versamenti da effettuarsi a cura del datore di lavoro.

I contratti collettivi possono stabilire ulteriori modalità per agevolare l'esercizio della facoltà di cui al comma precedente garantendo la segretezza del versamento.

La cessione è revocabile in qualsiasi momento. La revoca ha efficacia dal bimestre successivo alla effettiva manifestazione di tale volontà.

La conferma periodica della adesione non può in ogni caso superare i quattro anni dalla precedente manifestazione di volontà».

Art. 2.

(Contributi associativi derivanti da indennità)

1. I lavoratori agricoli titolari dell'indennità ordinaria e del trattamento speciale di disoccupazione, nonché i beneficiari dell'indennità di mobilità, dei trattamenti di disoccupazione ordinari e speciali e dei trattamenti ordinari e straordinari di integrazione

salariale nel caso di pagamento diretto di questi ultimi da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) hanno facoltà di cedere, ai sensi dell'articolo 1260 del codice civile, alle proprie organizzazioni sindacali, per il pagamento dei contributi associativi, nella misura stabilita dai competenti organi statutari, una quota mensile delle indennità erogate dagli enti previdenziali, mediante trattenute e versamenti da effettuarsi a carico degli enti medesimi.

2. I contratti collettivi possono stabilire ulteriori modalità per agevolare l'esercizio della facoltà di cui al comma 1 garantendo la segretezza del versamento.

3. La cessione è revocabile in qualsiasi momento. La revoca ha efficacia dal bimestre successivo alla effettiva manifestazione di tale volontà.

4. La conferma periodica della adesione non può in ogni caso superare i quattro anni dalla precedente manifestazione di volontà.

Art. 3.

(Contributi associativi derivanti da pensione)

1. Il primo comma dell'articolo 23-*octies* del decreto legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1972, n. 485, è sostituito dai seguenti:

«I titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità, e comunque per un solo trattamento pensionistico dell'assicurazione generale obbligatoria INPS per le pensioni ai lavoratori dipendenti o di altro fondo o gestione speciale o cassa per le pensioni sostitutive ed esonerative hanno facoltà di cedere, ai sensi dell'articolo 1260 del codice civile, alle proprie organizzazioni sindacali, per il pagamento dei contributi associativi nella misura stabilita dai competenti organi statutari, una quota mensile delle indennità erogate dagli enti previ-

denziali, mediante trattenute e versamenti da effettuarsi a cura degli enti medesimi.

Appositi accordi tra enti previdenziali ed organizzazioni sindacali possono stabilire ulteriori modalità per agevolare l'esercizio della facoltà di cui al primo comma garantendo la segretezza del versamento.

La cessione è revocabile in qualsiasi momento. La revoca ha efficacia dal bimestre successivo alla definitiva manifestazione di tale volontà.

La conferma periodica della adesione non può in ogni caso superare i quattro anni dalla precedente manifestazione di volontà.

Art. 4.

(Elenchi iscritti)

1. Le aziende e gli enti, con cadenza bimestrale inviano a ciascuna organizzazione sindacale l'elenco nominativo degli iscritti aggregati per livelli di inquadramento e le relative somme cedute.

Art. 5.

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati l'articolo 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 852, e il comma 1 dell'articolo 18 della legge 23 luglio 1991, n. 223, nonché ogni altra disposizione incompatibile con la disciplina di cui alla presente legge.

Art. 6.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

